

QUESITO

Spettabili,

in riferimento al criterio di valutazione C.3 dell'offerta tecnica, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede di voler confermare che i trattori stradali abbinati a semirimorchi, siano ricompresi nella categoria dei mezzi d'opera di cui all'art. 54 del Codice della Strada, in quanto complesso di veicoli utilizzato per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edile, nonché per il trasporto di ulteriori mezzi d'opera.
2. Si chiede di voler confermare che, ai fini della valutazione tecnica del criterio di cui sopra, per "autocarro" si intende un veicolo per il quale al punto "J" della carta di circolazione (categoria del veicolo) sia riportata la categoria "N", relativa ai veicoli a motore destinati al trasporto di merci e aventi almeno quattro ruote, la quale comprende le seguenti sottocategorie:
 - N1: veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;
 - N2: veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima superiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 12 tonnellate;
 - N3: veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima superiore a 12 tonnellate.
3. Si chiede altresì di voler confermare che i mezzi detenuti in leasing, siano parificati ai mezzi di proprietà ai fini del possesso del requisito richiesto, in quanto nella piena disponibilità e nell'utilizzo esclusivo dell'operatore economico come risultante dal punto C.3 della carta di circolazione.

RISCONTRO

Buongiorno, si riscontra il Suo quesito punto per punto:

1. Il complesso formato da trattore e semirimorchio può essere considerato mezzo d'opera se attrezzato per il trasporto esclusivo dei materiali indicati dall'art. 54, comma 1, lett. n) del Codice. Ai sensi della circolare ministeriale prot. 3756 del 27 luglio 2015, il veicolo deve avere le caratteristiche costruttive richieste ed essere omologato/classificato come mezzo d'opera, con la relativa annotazione sulla carta di circolazione.
2. Ai fini della qualificazione di un veicolo come autocarro, non è sufficiente che alla voce "J" della carta di circolazione sia indicata la categoria "N" (N1, N2 o N3), in quanto tale categoria comprende, in generale, i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, incluse diverse tipologie di veicoli. La nozione di autocarro è quella prevista dall'art. 54, comma 1, lett. d), del Codice della strada e deve essere verificata sulla base della specifica classificazione e destinazione del veicolo risultanti dalla carta di circolazione. Pertanto, ai fini dell'individuazione di un autocarro, occorre verificare, oltre alla categoria "N" riportata alla voce "J", anche la relativa tipologia/carrozzeria, risultante dalla documentazione di circolazione.
3. Il punteggio premiale viene attribuito solo quando il punto C.2.1 del libretto di circolazione riporta l'operatore economico offerente come soggetto proprietario. Nel caso in cui al citato punto C.2.1 del libretto di circolazione fosse riportato un nominativo diverso, il punteggio premiale non verrebbe attribuito, e ciò anche qualora il nominativo dell'operatore economico offerente figurasse nel campo C.3.1.